

Deliberazione 2326adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 16 DIC. 2016

Oggetto: Contratto di concessione, costruzione e di gestione dei lavori di ampliamento ed innovazioni tecnologiche dei presidi ospedalieri Microcitemico e A. Businco. Recepimento accordo ricognitivo.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 DIC. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

RICHIAMATI il Decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. e le LL.RR. n. 10/2006, n. 21/2012, n. 23/2014 e n. 17/2016;

PREMESSO che all'art. 9, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. a), della L.R. n. 23 del 17.11.2014, recante "Norma urgenti di riforma del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alle leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012", è stata prevista l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri Microcitemico e Oncologico - Businco;

che, a tal fine, con DGR 1/14 del 13.01.2015, è stato dato mandato a questa Azienda Ospedaliera di attuare gli interventi previsti dalla stessa L.R. n. 23, finalizzati all'avvio della nuova gestione dei due presidi citati a decorrere dal 01.07.2015;

che in attuazione del disposto del comma 3, lettera a), dello stesso art. 9, con deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive e linee di indirizzo per la redazione dei piani di incorporazione e per le attività propedeutiche alla successione delle aziende ospedaliere nei rapporti attivi e passivi relativi ai presidi di cui all'art. 9 comma 1, lettere b) e c) della L.R. 23/2014;

DATO ATTO che, con deliberazioni n. 802 del 29.06.2015 e n. 1013 del 29.06.2015, rispettivamente, la ASL n. 8 di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu hanno approvato il documento congiunto di scorporo e incorporazione dei PP. OO Microcitemico e Oncologico - Businco dalla ASL n. 8 alla AO Brotzu, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 33/27 del 30.06.2015;

che in data 01.07.2015 l'incorporazione dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e Businco ha acquisito piena efficacia giuridica;

che, peraltro, considerata la particolare complessità del contratto di concessione, costruzione e di gestione dei lavori di ampliamento e innovazioni tecnologiche dei PP.OO. Microcitemico e Businco (project financing), già prima della definizione di detto documento congiunto, l'ASL n. 8 e l'A.O. Brotzu conferirono incarico all'Università di Bologna per attività di consulenza finalizzate alla definizione di un quadro chiaro e preciso degli aspetti giuridici, tecnici ed economici del medesimo contratto, delle realizzazioni già effettuate



e da effettuare e dei servizi già acquisiti e da acquisire (deliberazione n. 842 del 04.06.2015);

che pertanto, relativamente al contratto in argomento, il citato documento congiunto di scorporo e incorporazione ha previsto che "con separato atto, a conclusione delle verifiche ancora in corso, si procederà alla definizione delle modalità di subentro dell'A.O. Brotzu all'ASL di Cagliari nel Project Financing riguardante i due scorporandi ospedalari";

che, con il protocollo d'intesa, di cui alla deliberazione dell'A.O. Brotzu n. 1106 del 11.06.2016, sono state definite le predette modalità di subentro inerenti le pendenze derivanti dal medesimo contratto;

CONSIDERATO che, peraltro, a seguito dell'accorpamento e del conseguente subentro dell'A.O. Brotzu all'ASL n. 8 nel contratto in argomento, è sorto un contenzioso con l'ATI concessionaria circa il soggetto tenuto alla corresponsione dei canoni previsti nel contratto;

VISTA la deliberazione n. 2286 del 14.12.2016, con la quale è stato approvato lo schema di accordo ricognitivo che l'A.O. Brotzu, l'ASL n. 8 e Siemens Healthcare S.r.l., quest'ultima quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. concessionaria, intendevano sottoscrivere, assumendo impegni reciproci relativamente al pagamento dei canoni contrattuali, al fine di non aggravare la sofferenza economica derivante dal mancato pagamento dei canoni stessi;

DATO ATTO che, in data 14.12.2016, le stesse A.O. Brotzu, ASL n. 8 e Siemens Healthcare S.r.l. hanno sottoscritto l'accordo ricognitivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A, fg. 9), con le modifiche che, all'atto della sottoscrizione, sono state ritenute necessarie;

RITENUTO di dover recepire detto accordo ricognitivo, nella versione effettivamente sottoscritta, e di dover dare mandato ai servizi aziendali competenti di darvi esecuzione come previsto nella deliberazione citata n. 2286 del 14.12.2016;

RIBADITO che questa Azienda si riserva in ogni caso di addivenire al riequilibrio del TIR, sussistendone i presupposti;

VISTA la deliberazione n. 1158 del 22.06.2016, con la quale l'Azienda Ospedaliera Brotzu ha provveduto a nominare l'Ing. Gianluca Borelli Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo a detto contratto;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di recepire l'accordo ricognitivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A, fg. 9), sottoscritto in data 14.12.2016 da A.O. Brotzu, ASL n. 8 e Siemens Healthcare S.r.l., quest'ultima quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. concessionaria;



-
2. di dare mandato ai servizi aziendali competenti di dare esecuzione al predetto accordo secondo quanto già disposto con deliberazione n. 2286 del 14.12.2016;
 3. di dare atto che, come previsto nel predetto accordo ricognitivo, questa Azienda si riserva comunque di addivenire al riequilibrio del TIR, sussistendone i presupposti.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

REP. 1/2016

ACCORDO RICOGNITIVO

tra

- Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari, C.F. 0226140926, con sede in Selargius - Cagliari, Via Piero della Francesca 1, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante d.ssa Savina Ortu, in seguito "ASL 8"
- A.O Brotzu, P. IVA 02315520920, con sede in Cagliari Piazzale Ricchi 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante d.ssa Graziella Pintus, in seguito "AO Brotzu" congiuntamente "Aziende"

e

- Siemens Healthcare S.r.l., C.F. 04785851009, con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, in persona della Dott.ssa Claudia Angela Maria Villata, nata a Moncalieri (TO), il 9 gennaio 1971, e Dott.ssa Rosa Maria Taormina, nata a Misilmeri (PA) il 8 settembre 1966, nella loro qualità di procuratori, in forza di procura speciale rilasciata in data 5 dicembre 2016, rep. N. 14.137, a firma autenticata dell'ing. Andrea Di Santo nella qualità di Presidente, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, e del dott. Mauro Massarotto, nella qualità di Amministratore e Direttore Amministrativo, muniti di tutti gli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di delibera del Consiglio di amministrazione della Società del 1 Ottobre 2015, già Siemens S.p.A., C.F.: 00751160151, con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impresa costituita con Siemens S.p.a., Siemens Building Technologie S.p.a. (successivamente fusa per incorporazione in Siemens S.p.A.), Atos Italia S.p.A. (già Siemens Informatica S.p.a. e Siemens IT Solutions and Services S.p.A) e Tepor S.p.a., in seguito "ATI Siemens"

tutti congiuntamente "Parti"-----

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Dicembre, in Cagliari, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, nel Piazzale Ricchi n. 1, davanti a me Dott. Andrea Casu, Ufficiale Rogante dell'Azienda sono personalmente comparsi:-----

Dott.ssa Savina Ortu nata a Bauladu (OR) il 31 gennaio 1960 nella sua qualità di commissario Straordinario e legale rappresentante della Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari;-----

Dr.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 1 febbraio 1956, nella sua qualità di Direttore generale e legale rappresentante della Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari;-----

Dott.ssa Claudia Angela Maria Villata, nata a Moncalieri (TO), il 9 gennaio 1971, e Dott.ssa Rosa Maria Taormina, nata a Misilmeri (PA) il 8 settembre 1966, nella loro qualità di procuratori.-----

Detti componenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con il mio consenso alla assenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge.

Premesso che

1. Con contratto 1 luglio 2003 l'ASL 8 ha sottoscritto con l'ATI Siemens un contratto di concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto la costruzione e la gestione dei lavori di ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e A. Businco ("Contratto");
2. Il Contratto è stato successivamente modificato e integrato: (i) in data 14 ottobre 2005 con l'Accordo di revisione ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, l. 109/1994; (ii) in data 6 febbraio 2009 con Atto integrativo al contratto di concessione; (iii) in data 27 aprile 2011 con II Atto integrativo; (iv) infine, in data 17 gennaio 2013 con III Atto integrativo ed Atto di intesa preliminare;
3. In attuazione dell'art. 3 del Contratto, l'art. 5.3. dell'Accordo di revisione ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, l. 109/1994 ha stabilito che l'ASL 8 riconosce all'ATI Siemens a titolo di prezzo il corrispettivo di € 123.947.381,36. In tale sede le Parti si sono date atto che l'ASL 8 ha fino a quel momento pagato all'ATI Siemens l'importo di € 3.063.873,64 oltre IVA e che l'importo residuo del prezzo sarà pagato dall'ASL 8 all'ATI Siemens ratealmente con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 5.3.3. del menzionato Accordo di revisione ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, l. 109/1994: le rate sono quantificate sia nella entità capitale, sia per l'incremento ISTAT, sia con riferimento ai canoni dovuti a lavori ultimati nella fase di prestazione dei servizi afferenti alla gestione dell'intervento;
4. L'art. 4.3. dell'Atto integrativo al Contratto: (i) ha rideterminato in € 156.501.452,20 l'importo del contratto; (ii) ha dato atto che fino a quel momento l'ASL 8 ha pagato all'ATI Siemens l'importo di € 18.947.381,37 oltre IVA, e (iii) ha confermato e in parte adeguato le modalità di pagamento del residuo importo sia per la fase di residua esecuzione dei lavori, sia per la fase di gestione (importo dei canoni e incremento ISTAT);
5. A loro volta i punti 4), 5), 7) e 8) del II Atto integrativo in data 27 aprile 2011 hanno dettagliato l'importo dei canoni a titolo di "a) Canone Capitale e Interessi", "b) Canone Contributo di Realizzazione", di "c) Canone Servizi Anticipati", di "d) Canone Servizi non Anticipati", dando atto che la regolamentazione così dettagliata "integra il Contratto di Concessione, l'Accordo di revisione in data 14 ottobre 2005 e l'Atto Integrativo al Contratto di Concessione del 6 febbraio 2009";
6. Infine, gli artt. 5, 6 e 7 del III Atto integrativo ed Atto di intesa preliminare sottoscritto in data 17 gennaio 2013 hanno modificato, in ragione dello stato di avanzamento della

concessione, titoli, importi e tempi di quanto l'ASL 8 si è impegnata a versare all'ATI Siemens;-----

7. In data 30 luglio 2015 l'ATI Siemens ha comunicato all'ASL 8 l'imminente emissione delle fatture annuali previste contrattualmente quali canoni anticipati per l'annualità agosto 2015 – luglio 2016, il cui elenco è contenuto nell'allegato A) al presente Accordo Ricognitivo. A fronte del mancato pagamento, su ricorso dell'ATI Siemens il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016, che ha condannato l'ASL 8 a pagare all'ATI Siemens la somma di € 12.904.465,03, oltre gli interessi come da domanda, ritenendola un credito certo liquido ed esigibile del concessionario;-----
8. Con atto di citazione notificato in data 22 settembre 2016, l'ASL 8 ha proposto opposizione avverso il decreto di cui al precedente punto 7. assumendo, in via gradata: (i) di nulla dovere all'ATI Siemens; (ii) in caso di mancato accoglimento della richiesta precedente, di compensare quanto eventualmente dovuto all'ATI Siemens al netto dell'importo di € 8.837.128,84 ritenuto non dovuto; (iii) in caso di mancato accoglimento della richiesta precedente, di dichiarare che l'ASL 8 nulla deve a titolo di interessi; (iv) in caso di mancato accoglimento della richiesta precedente, di dichiarare che l'ASL 8 è tenuta al pagamento degli interessi fino alla data in cui l'AO Brotzu ha chiesto all'ATI Siemens l'emissione delle fatture ad essa intestate;-----
9. L'ASL 8 ha chiesto all'ATI Siemens di emettere corrispondenti note di credito delle fatture emesse in capo alla medesima, assumendo che in forza di disposizioni normative regionali, attuate con l'adozione di atti amministrativi, la titolarità del Contratto era stata trasferita in capo alla AO Brotzu anteriormente all'emissione delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016;-----
10. L'ATI Siemens ha contestato quanto esposto al punto 9. che precede ed ha ribadito la pretesa di pagamento dell'importo capitale e degli interessi maturati di cui al precedente punto 7;-----
11. Frattanto, l'ATI Siemens ha emesso in data 8 agosto 2016 le fatture elencate nell'allegato B) al presente Accordo Ricognitivo, per farne parte integrante e sostanziale, intestandole ed inviandole all'ASL 8 per le medesime ragioni esposte al punto 10, che precede;-----
12. Sotto diverso profilo, le Aziende (e l'ASL 8 anche nel giudizio di cui al precedente punto 8) ritengono di avere il diritto di compensare i crediti dell'ATI Siemens con quelli per addivenire al riequilibrio del TIR, come quantificati in un parere dell'Università di Bologna richiesto dalle Aziende medesime o ancora da quantificare.-----

Considerato

1. Che le Parti non hanno raggiunto un'intesa quanto alle divergenze, evidenziate nelle Premesse, in merito:-----
 - (a) all'affermato e contestato subentro *ex lege* della AO Brotzu nella titolarità del Contratto e alla decorrenza di tale subentro;-----
 - (b) al diritto dell'ATI Siemens di pretendere dall'ASL 8 il pagamento degli interessi e delle spese legali riconosciuti con il decreto ingiuntivo di cui alla Premessa 7;-----
 - (c) alla sussistenza dei presupposti per addivenire al riequilibrio del TIR.-----
2. Che tuttavia le Parti hanno condiviso -anche in considerazione della durata del rapporto regolato dal Contratto- l'opportunità di non aggravare la sofferenza economica di ciascuna di esse limitatamente alle richieste reciproche nel contenzioso in corso, ovvero:-----
 - (a) per l'ASL 8 il pagamento di interessi sugli importi capitali non pagati, se dovuto come l'ATI Siemens assume;-----
 - (b) per l'ATI Siemens, allo stato, il mancato incasso quantomeno degli importi capitali di cui ai punti 7. e 11. delle Premesse.-----
3. Che in relazione alle fatture di cui ai punti 7 e 11 delle Premesse, con dichiarazione allegata *sub C* al presente Accordo Ricognitivo, l'ASL 8 ha confermato di non aver optato per l'esigibilità immediata ai fini IVA con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5 d.p.r. 633/1972.-----

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si stipula e si conviene

Articolo 1

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Ricognitivo, impregiudicate le posizioni contrapposte sostenute nel giudizio di cui alla Premessa 8. e in generale il diritto di farle valere in sede giudiziaria, individua l'AO Brotzu, in luogo dell'ASL 8, quale controparte contrattuale dell'ATI Siemens per gli adempimenti previsti dal Contratto originariamente in capo all'ASL 8, fermo restando dunque che per l'ASL 8 e l'AO Brotzu tale individuazione era già avvenuta almeno con decorrenza 1 luglio 2015 e che per l'ATI Siemens invece tale individuazione avviene solo in data odierna.-----

Articolo 2

1. Impregiudicate le posizioni contrapposte sostenute nel giudizio di cui alla Premessa 8 e in generale il diritto di farle valere in sede giudiziaria, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Ricognitivo, l'ATI Siemens, a totale storno delle fatture emesse nei confronti dell'ASL 8: (i) trasmette in formato elettronico alla ASL 8 le note di credito corrispondenti alle fatture di cui alla Premessa 7, il cui elenco è contenuto nell'allegato A)

[Handwritten signatures and initials on the right margin]


al presente Accordo Ricognitivo, che per la parte di Siemens SPA saranno emesse da Siemens Healthcare SRL (subentrata nella posizione della mandataria Siemens SPA per effetto di scissione parziale); (ii) trasmette in formato elettronico alla ASL 8 note di credito corrispondenti alle fatture di cui alla Premessa 11, il cui elenco è contenuto nell'allegato B) al presente Accordo Ricognitivo, che saranno emesse dai medesimi soggetti emittenti le fatture stesse.

2. Contestualmente, l'ATI Siemens trasmette in formato elettronico alla AO Brotzu, che si riconosce debitore dei relativi importi e si impegna al loro pagamento, le fatture già emesse nei confronti della ASL 8, che saranno emesse dai medesimi soggetti operanti lo storno di cui al precedente comma 1 mediante le note di credito ivi citate. Le fatture saranno intestate come segue: Azienda Ospedaliera G. Brotzu, Piazzale A. Ricchi 1, 09134 CAGLIARI (codice fiscale 02315520920; codice Amministrazione destinataria FIEFE2; CIG 2632130662; identificativo ordine di acquisto "Contratto Concessione del 14/10/2005"). Le lettere di trasmissione in formato elettronico delle note di credito e delle fatture vengono consegnate a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Ricognitivo.
3. All'atto della sottoscrizione del presente Accordo Ricognitivo, l'AO Brotzu consegna all'ATI Siemens copia della deliberazione n.2286 del 14/12/2016
 - (a) che ordina il pagamento delle fatture di cui alla Premessa 7 entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Ricognitivo;
 - (b) che ordina il pagamento delle fatture di cui alla Premessa 11 entro il 9 gennaio 2017.
4. Al momento dell'accredito dei diversi importi bonificati dall'AO Brotzu, l'ATI Siemens darà quietanza per ciascun importo bonificato, fatte salve le domande da essa proponibili nel giudizio di cui alla Premessa 8 e la riserva di agire anche in separato giudizio per il riconoscimento del diritto agli interessi ex d.lgs 231/2002 per ritardato pagamento rispetto alla scadenza originaria delle fatture elencate nell'allegato B) al presente Accordo Ricognitivo, con facoltà di produrre in giudizio il presente Accordo Ricognitivo.
5. Sono fatte salve altresì le pretese di riequilibrio del TIR ("Tasso interno di rendimento") da parte di ASL8 e AO Brotzu.

Articolo 3

1. Con l'esatto adempimento di quanto pattuito nel precedente Articolo 2, l'ATI Siemens si impegna a dare atto nel giudizio di cui alla Premessa 8 della rinuncia alla propria pretesa di pagamento dell'importo capitale indicato nel decreto ingiuntivo di cui alla Premessa 7 (€ 12.904.465,03) e a limitare le domande alla richiesta di pagamento degli interessi ex d.lgs 231/2002 e delle spese legali e di rigetto delle domande proposte dalla ASL 8, con



- facoltà di produrre in giudizio il presente Accordo Ricognitivo.-----
2. In caso di mancato e/o inesatto adempimento di quanto pattuito nel precedente Articolo 2, l'ATI Siemens potrà proporre nei confronti dell'ASL 8 e/o della AO Brotzu, nel giudizio pendente di cui alla premessa 8 e in ogni altra sede tutte le domande e/o far valere ogni pretesa conseguenti al mancato o inesatto adempimento, con facoltà di produrre in giudizio il presente Accordo Ricognitivo.-----
 3. Resta fermo in ogni caso il diritto dell'ATI Siemens di agire per il pagamento degli interessi *ex d.lgs 231/2002* di cui all'Articolo 2.4 del presente Accordo Ricognitivo.-----

Articolo 4

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo Ricognitivo resta in vigore il Contratto.-----

Articolo 5

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Accordo.-----
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, materialmente allegati allo stesso, i documenti sotto elencati:
 - A) Elenco fatture di cui alla Premessa 7
 - B) Elenco fatture di cui alla Premessa 11
 - C) Dichiarazione ai fini IVA di cui al Considerato 3

Il presente atto è stato da me redatto su supporto informatico e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma autografa da parte dei rappresentanti legali delle Aziende ASL 8 e AOBrotzu, e da parte dei procuratori speciali della ATI Siemens, che io sottoscritto certifico come vere e autentiche, apposte in mia presenza in calce al presente Accordo Ricognitivo e a margine di ogni foglio, e acquisite digitalmente a norma del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 25, comma 2. Consta di sei pagine.-----

Cagliari, 14/12/2016 -----

Carlo Angelo Mura Villu
Roberto Mura Villu
Roberto Mura Villu
Roberto Mura Villu

ALL. " A " Pag. N. 7 di Fig. 9

All. A

Riepilogo Fatture Emesse nell'anno 2015

Canoni	Data	Numero	Imponibile	IVA	Totale
SIEMENS S.P.A.	06/08/2015	FEPAA001241	€ 4.365.701,81	€ 436.570,18	€ 4.802.271,99
SIEMENS S.P.A.	06/08/2015	FEPAA001242	€ 899.326,35	€ 89.932,64	€ 989.258,99
SIEMENS S.P.A.	07/08/2015	FEPAA001243	€ 2.617.648,00	€ 575.882,56	€ 3.193.530,56
SIEMENS S.P.A.	07/08/2015	FEPAA001244	€ 1.045.171,00	€ 229.937,62	€ 1.275.108,62
TEPOR S.P.A.	10/08/2015	51/15	€ 984.543,61	€ 98.454,36	€ 1.082.997,97
TEPOR S.P.A.	10/08/2015	52/15	€ 202.814,13	€ 20.281,41	€ 223.095,54
TEPOR S.P.A.	10/08/2015	53/15	€ 1.145.973,25	€ 252.114,12	€ 1.398.087,37
TEPOR S.P.A.	10/08/2015	54/15	€ 796.762,76	€ 175.287,81	€ 972.050,57
ATOS S.P.A.			€ 535,07	€ 117,72	€ 652,79
ATOS S.P.A.			€ 110,22	€ 24,25	€ 134,47
			€ 12.058.586,20	€ 1.878.602,66	€ 13.937.188,87

Adeguamento Istat	Data	Numero	Imponibile	IVA	Totale
SIEMENS S.P.A.	05/08/2015	FEPAA001235	€ 285.841,93	€ 28.584,19	€ 314.426,12
SIEMENS S.P.A.	05/08/2015	FEPAA001236	€ 79.915,34	€ 7.991,53	€ 87.906,87
SIEMENS S.P.A.	07/08/2015	FEPAA001245	€ 198.306,61	€ 43.627,45	€ 241.934,06
SIEMENS S.P.A.	07/08/2015	FEPAA001246	€ 46.563,53	€ 10.243,98	€ 56.807,51
TEPOR S.P.A.	10/08/2015	55/15	€ 64.954,18	€ 6.495,42	€ 71.449,60
TEPOR S.P.A.	10/08/2015	56/15	€ 18.022,33	€ 1.802,23	€ 19.824,56
TEPOR S.P.A.	10/08/2015	57/15	€ 99.709,36	€ 21.936,06	€ 121.645,42
TEPOR S.P.A.	10/08/2015	58/15	€ 52.565,55	€ 11.564,42	€ 64.129,97
			€ 845.878,83	€ 132.245,29	€ 978.124,11

Totale 2015 € 12.904.465,03 € 2.010.847,95 € 14.915.312,98

Alonso Augusto Muro Villos
Ros M...
Gravelli Quiter
PK

All. B

Riepilogo Fatture Emesse nell'anno 2016

ALL. A "Pag. N. 8 di Fig. 9

Canoni	Data	Numero	Imponibile	IVA	Totale
SIEMENS HEALTH CARE	08/08/2016	9560002728	€ 4.365.701,81	€ 436.570,18	€ 4.802.271,99
SIEMENS HEALTH CARE	08/08/2016	9560002729	€ 1.134.274,55	€ 113.427,46	€ 1.247.702,01
SIEMENS S.P.A.	08/08/2016	FEP002615	€ 518.600,00	€ 114.092,00	€ 632.692,00
SIEMENS HEALTH CARE	08/08/2016	9560002730	€ 455.871,00	€ 100.291,62	€ 556.162,62
SIEMENS S.P.A.	08/08/2016	FEP002616	€ 226.400,00	€ 49.808,00	€ 276.208,00
SIEMENS HEALTH CARE	08/08/2016	9560002724	€ 1.915.048,00	€ 421.310,56	€ 2.336.358,56
TEPOR S.P.A.	08/08/2016	110/16	€ 984.543,61	€ 98.454,36	€ 1.082.997,97
TEPOR S.P.A.	08/08/2016	111/16	€ 255.799,14	€ 25.579,91	€ 281.379,05
TEPOR S.P.A.	08/08/2016	112/16	€ 1.145.973,25	€ 252.114,12	€ 1.398.087,37
TEPOR S.P.A.	08/08/2016	113/16	€ 796.762,76	€ 175.287,81	€ 972.050,57
ATOS S.P.A.	08/08/2016	5742402825	€ 139,02	€ 30,58	€ 169,60
ATOS S.P.A.	08/08/2016	5742402826	€ 535,07	€ 117,72	€ 652,79
ATOS S.P.A.	08/08/2016	5742402827	€ 25.600,00	€ 5.632,00	€ 31.232,00
ATOS S.P.A.	08/08/2016	5742402828	€ 28.900,00	€ 6.358,00	€ 35.258,00
			€ 11.854.148,21	€ 1.799.074,31	€ 13.653.222,53

Adeguamento Istat	Data	Numero	Imponibile	IVA	Totale
SIEMENS HEALTH CARE	08/08/2016	9560002726	€ 281.408,68	€ 28.140,87	€ 309.549,55
SIEMENS HEALTH CARE	08/08/2016	9560002727	€ 78.701,15	€ 7.870,12	€ 86.571,27
SIEMENS HEALTH CARE	08/08/2016	9560002731	€ 163.593,62	€ 35.990,60	€ 199.584,22
SIEMENS S.P.A.	08/08/2016	FEP002617	€ 30.035,55	€ 6.607,82	€ 36.643,37
SIEMENS HEALTH CARE	08/08/2016	9560002732	€ 29.384,98	€ 6.464,70	€ 35.849,68
SIEMENS S.P.A.	08/08/2016	FEP002618	€ 14.593,51	€ 3.210,57	€ 17.804,08
TEPOR S.P.A.	08/08/2016	116/16	€ 63.904,68	€ 6.390,47	€ 70.295,15
TEPOR S.P.A.	08/08/2016	117/16	€ 17.801,49	€ 1.780,15	€ 19.581,64
TEPOR S.P.A.	08/08/2016	114/16	€ 98.463,68	€ 21.662,01	€ 120.125,69
TEPOR S.P.A.	08/08/2016	115/16	€ 51.716,22	€ 11.377,57	€ 63.093,79
ATOS S.P.A.	08/08/2016	5742402829	€ 2.189,89	€ 481,78	€ 2.671,67
ATOS S.P.A.	08/08/2016	5742402830	€ 1.862,86	€ 409,83	€ 2.272,69
ATOS S.P.A.	08/08/2016	5742402831	€ 37,13	€ 8,17	€ 45,30
ATOS S.P.A.	08/08/2016	5742402832	€ 9,65	€ 2,12	€ 11,77
			€ 833.703,09	€ 130.396,75	€ 964.099,86

Alcide Angelo Maria Velluto
Rosy Maria
Giuseppina
Alcide

All. C

DICHIARAZIONE


La sottoscritta d.ssa Savina Ortu, nella qualità di Direttore generale e legale rappresentante dell'Azienda sanitaria locale n. 8 Cagliari, C.F. 02261430926, con sede in Selargius - Cagliari, Via Piero della Francesca 1, fermo restando quanto scritto nell'Accordo Ricognitivo sul fatto che secondo ASL 8 e AOB il subentro di AOB nella concessione è avvenuto in data 1 luglio 2015

Dichiara

Che, l'ASL 8 non ha optato per l'esigibilità immediata ai fini IVA con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5 d.p.r. 633/1972. Ciò vale ovviamente anche per le fatture di cui agli allegati A e B all'Accordo Ricognitivo, pertanto, la relativa IVA non è stata versata all'Erario.

Distinti saluti

Cagliari, 14 dicembre 2016



Dot. Savina Ortu







